



CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA N. 11 DEL 06-02-2017

Oggetto: MISURE CONTINGENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DELLE CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE DELLE POLVERI SOTTILI PM10 E DEGLI OSSIDI DI AZOTO NOX NEI COMUNI DELLA ZONA COSTIERA E VALLIVA DI CUI ALLA DAALR 116/2014 MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

IL SINDACO

Premesso che:

- il Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;

Considerato che:

- tramite la Rete Regionale di Qualità dell'Aria è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano, e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10);
- la DACR 52/2007 comprende il Comune di Vallefoglia in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10);
- con DACR n. 116/2014 è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione

del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, prevista dagli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, individuando due zone "zona collinare montana" e zona valliva";

- dai dati della qualità dell'aria rilevati dal sistema delle centraline relativamente al particolato fine PM 10 si evince in tali zone un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale (mese di dicembre) e primaverile stante il superamento in alcune stazioni dei valori limite di concentrazione giornaliera stabiliti dal D. Lgs. 155/2010 (All. XI);
- a seguito degli interventi di sensibilizzazione e di altre misure strutturali attuate sulla mobilità sostenibile (rotatorie, piste ciclabili, marciapiedi) negli ultimi anni si sono determinate delle riduzioni dei fattori di inquinamento; ma la qualità dell'aria presenta ancora condizioni critiche per cui si rende necessario proseguire nel percorso di rientro dei valori degli inquinanti entro i limiti attraverso una serie di azioni e interventi sia a breve che a medio e lungo termine per il controllo degli episodi acuti ed il progressivo allineamento ai valori stabiliti dalle norme vigenti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.
-
- **Vista** la DGR 1064/2015 e la DGR 1629 del 27/12/2016 con la quale vengono individuati i provvedimenti, da adottare da parte dei singoli comuni, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in atmosfera;

Preso atto della comunicazione della Regione Marche n. 29463 del 30/12/2016, con la quale vengono individuate le nuove misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati da adottare nel tentativo di ridurre la concentrazione degli inquinanti in atmosfera.

Tenuto conto delle finalità preventive e delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Ritenuto necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti del riscaldamento degli edifici pubblici e privati, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso.

Visto:

- il D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 18/8/2007 n. 267 "Testo Unico Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente";
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";

la DGR n. 1064/2015;
la DGR n. 1629/2016;

ORDINA

Nella zona Blu e nella Piana di Talacchio (zona industriale) delimitata dai confini del centro abitato ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. con decorrenza dalla esecutività del presente provvedimento fino al 15/05/2017 e dal 15 Settembre al 15 Maggio di ogni anno successivo, fatto salvo diversa disposizione, il rispetto degli obblighi e divieti relativi alle seguenti misure inerenti al riscaldamento degli edifici pubblici e privati:

Impianti Termici

A Impianti ed apparecchi che usano la combustione a biomasse solide.

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella ecc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio: dehors invernali), che non presentano le seguenti caratteristiche, certificate ai sensi della vigente norme tecniche:

A) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che non sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

-Caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS $\leq 40\text{mg/Nmc}$;

-Stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$ e PTS $\leq 30\text{mg/Nmc}$;

gli acquirenti di cui alla lett. A) devono trasmettere entro 15 gg dall'installazione:

- Certificazione tecnica del nuovo apparecchio che ne dimostri le prestazioni, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Dichiarazione di corretta installazione dell'impianto o dell'apparecchio e della relativa canna fumaria da parte di installatori qualificati appositamente formati, che alleghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

B) per impianti o apparecchi di nuovo acquisto, che sostituiscono impianti o apparecchi esistenti a combustione di biomasse solide che siano stati rottamati:

-Caminetti e stufe a legna con rendimento nominale $\geq 75\%$, emissioni CO $\leq 0,16\%$, PTS $\leq 100\text{mg/Nmc}$;

-Cucine a legna con rendimento nominale $\geq 70\%$, emissioni CO $\leq 0,24\%$, PTS $\leq 100\text{mg/Nmc}$;

-Stufe e caldaie a pellet con rendimento nominale $\geq 85\%$, emissioni CO $\leq 0,032\%$

e $PTS \leq 50\text{mg/Nmc}$;

gli acquirenti di cui alla lett. B) devono trasmettere entro 15 gg dall'installazione:

- Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di aver smaltito presso un sito ufficiale di smaltimento di rifiuti ingombranti, l'apparecchio obsoleto, specificando generalità ed ubicazione di tale sito, oppure analoga dichiarazione del venditore del nuovo apparecchio che si è fatto carico dello smaltimento di quello vecchio;
- Certificazione tecnica dell'impianto o dell'apparecchio e della relativa canna fumaria, sottoscritta dal venditore per dichiarazione di conferma ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- Dichiarazione di corretta installazione da parte di installatori qualificati appositamente formati, che allegghino alla dichiarazione documentazione comprovante la loro qualificazione e formazione;

Eccezioni:

- E' consentita l'accensione degli impianti ed apparecchi del tipo A) e B) di cui ai commi precedenti se acquistati prima dell'emanazione delle precedenti ordinanze degli ex Comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola relative alla combustione domestica, purché il possessore ne abbia già comunicato il possesso al proprio comune, secondo le procedure ed i termini stabiliti nelle suddette ordinanze;
- E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica;

Qualità del Pellet

- Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità della norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;

Manutenzione impianto

- per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori; tale documento deve essere inviato in copia ai Comuni entro 60 gg dall'ordinanza sindacale.

B. Impianti ad olio combustibile

Divieto di utilizzo di olio combustibile

Il divieto non si applica fino al 1 Settembre 2017, per gli impianti termici civili di cui al D.L. 24/06/2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n. 116, art. 11 comma 10.

ORDINA ALTRESI'

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.
- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dall'autorità competente solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente.

RENDE NOTO

- In sede di applicazione della presente ordinanza si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure per il miglioramento della qualità dell'aria o rivolte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente atto è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore 7° del Comune di Vallefoglia, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE

1. che ne sia effettuato l'invio al Comandante del Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in ordine alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa;
2. che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico;
che il Settore 1° coadiuvato da Settore 7° provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Ed inoltre a:

- ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;
- A.S.U.R. Marche – Area vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione di Pesaro;
- Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Fano, Mondolfo, Colbordolo, Gabicce Mare, Montelabbate, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo;
- Sindaci dei Comuni di: Tavullia, Gradara;

- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;
- Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno **giorni 30 (trenta)**;

IL SINDACO
Sen. Uchielli Palmiro